

Allegato A

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO Artt. dal 2229 al 2238 del c.c. a supporto delle attività connesse all'Azione Congiunta JACARDI - CUP H75E23000110006

T R A

L'Agenzia Regionale Sanitaria Marche, Codice fiscale n. 01486510421, con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano, 3, rappresentata dal Direttore dott./dott.ssa _____ codice fiscale _____ di seguito indicato come "Agenzia"

E

Il/la dott./dott.ssa _____, codice fiscale _____, Partita Iva n. *(solo in caso di incarico professionale non occasionale)* _____, Iscritto all'albo ...*(solo in caso di incarico professionale non occasionale e qualora sussista ai fini dell'espletamento dell'incarico e della normativa di settore l'obbligo di iscrizione ad un Albo professionale)* _____, nato a _____ il _____ residente in _____, di seguito indicato come "Collaboratore"

PREMESSO

- che sono state espletate le procedure previste dal "Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione" approvato dall'Agenzia Regionale Sanitaria con decreto n.93 del 29/11/2023, sulla base di quanto previsto dalla Regione Marche in materia;
- che l'Agenzia Regionale Sanitaria ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un professionista particolarmente esperto in coordinamento di progetti e gruppi di lavoro in ambito diabetologico, che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
- che, a seguito dell'espletamento della procedura comparativa svolta, il/la

dott./dott.ssapossiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze della Regione;

- che il provvedimento di conferimento dell'incaricoè stato pubblicato in data, per estremo, nella sezione "Consulenti e collaboratori" di Amministrazione Trasparente dell'Agenzia Regionale Sanitaria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

Il "Collaboratore" si impegna, a:

- supportare il coordinamento della Rete Diabetologica marchigiana nella definizione degli studi pilota su alfabetizzazione sanitaria, prevenzione secondaria, percorsi assistenziali, cure integrate, empowerment del paziente;
- supportare il coordinamento delle attività da implementare nella Rete Diabetologica marchigiana, incluse le attività di comunicazione e disseminazione;
- partecipare alle riunioni di progetto nazionali e internazionali, anche in lingua inglese.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia

di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dall'Agenzia.

Nell'espletamento dell'attività opererà con la diligenza richiesta dal ruolo rivestito e dalla natura dell'incarico assunto. Al collaboratore si applica il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché la deliberazione di Giunta regionale n. 64 del 27 gennaio 2014.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio il giorno e terminerà il giorno, con un impegno orario complessivo pari a 180 ore, con la consegna di una relazione sulle attività svolte durante l'incarico.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione di lavoro autonomo viene determinato in euro 5.000 (euro cinquemila), al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente oltre ad Iva e contributo obbligatorio/contributo gestione separata INPS⁴..... da corrisondersi come segue: 2 pagamenti intermedi ed uno finale.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini IRPEF l'Agenzia Regionale Sanitaria effettuerà, pertanto, una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il compenso è erogato come segue:

- entro 15 giorni nell'importo di euro 2.000 (duemila) previa consegna della prima relazione dei lavori svolti ed approvazione della stessa da parte del dirigente del Settore dei Flussi Informativi e Monitoraggio SSR. La prima relazione dei lavori svolti dovrà pervenire entro il quarto mese dall'inizio del contratto;
- entro 15 giorni nell'importo di euro 1.500 (millecinque) previa consegna della seconda

relazione dei lavori svolti ed approvazione della stessa da parte del dirigente del Settore dei Flussi Informativi e Monitoraggio SSR. La seconda relazione dei lavori svolti dovrà pervenire entro l'ottavo mese dall'inizio del contratto;

- entro 15 giorni nell'importo di euro 1.500 (millecinque) previa consegna della relazione finale dei lavori svolti ed approvazione della stessa da parte del dirigente del Settore dei Flussi Informativi e Monitoraggio SSR. La relazione finale dei lavori svolti dovrà pervenire entro il dodicesimo mese.

È dovuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore, opportunamente documentate e finalizzate all'esecuzione dell'incarico quali:

- spese di viaggio, vitto;
- spese per il soggiorno, qualora lo svolgimento dell'attività vada effettuata fuori dal comune di propria residenza.

Tali spese, ad ogni modo, devono essere preventivamente autorizzate dal competente Dirigente del Settore Flussi informativi e monitoraggio SSR.

Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

Il compenso sarà accreditato sul c/c n., ABI, CAB,
,
intestato a presso la Banca Agenzia n.
..... Via/piazza

L'Agenzia Regionale Sanitaria non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza alla stessa Agenzia con mezzi idonei.

ART. 6 – RECESSO E RISOLUZIONE

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il parziale o inesatto adempimento da parte del collaboratore costituisce causa di recesso motivato da parte dell'Agenzia. In tali casi l'Agenzia, previa contestazione scritta, fissa un termine per l'adempimento, il cui decorso infruttuoso integra la

motivazione del recesso.

Costituisce inoltre causa di risoluzione di diritto da parte dell'Agenzia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al

d.P.R. n. 62 del 2013 nonché della D.G.R. n. 64 del 2014 concernente "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Marche", che ai fini di cui all'articolo 10 del presente contratto, viene consegnata al collaboratore.

Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Agenzia. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

ART. 7 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Agenzia Regionale Sanitaria. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Agenzia ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Agenzia.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

L'Agenzia è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'incaricato a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 9 - DIVIETO DI CONCORRENZA

Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con il committente, né in ogni caso diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere in qualsiasi modo atti in pregiudizio dell'Agenzia.

ART. 10 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il collaboratore dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), unitamente a copia degli articoli da 7 a 10 del medesimo decreto legislativo, nonché del Reg. UE N. 679/2016, ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali del medesimo decreto nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Ai fini del presente articolo il collaboratore si impegna a consegnare per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Sanitaria Marche, sezione "Amministrazione trasparente", il proprio CV e le dichiarazioni prescritte dall'articolo 15 del D.lgs. n. 33 del 2013 privi dei dati personali e di quelli che non intende rendere pubblici.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Ancona.

ART. 13 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Ancona, lì

Letto, confermato, sottoscritto

L'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

IL COLLABORATORE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 6 - (Recesso e risoluzione)

Art. 7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)

Art. 8 - (Responsabilità)

Art. 9 - (Divieto di concorrenza)

Art. 10 - (Tutela dei dati personali)

Art. 12 - (Foro competente)

IL COLLABORATORE